



**CITTA' DI MOLFETTA  
PROVINCIA DI BARI**

**UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 96 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN  
DATA 11 LUGLIO 2005.**

**OGGETTO: GIUDICE DI PACE DI MOLFETTA – ATTO DI CITAZIONE AD ISTANZA  
DELLA SIG.RA C.M.F. C/ IL COMUNE DI MOLFETTA PER  
RISARCIMENTO DANNI DERIVATI DAL SINISTRO DEL 09.04.2004.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **12 luglio 2005** al **27 luglio 2005**.

Il testo della presente non riporta la indicazione delle prognosi, sostituite dalla dicitura “OMISSIS”, ai fini della tutela della privacy.

## IL RESPONSABILE

### PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
  - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

### PREMESSA NARRATIVA

in data 28.06.2005, con prot. n. 72, è stato notificato al Comune di Molfetta l'atto di citazione proposto – a cura dell'Avv. Maria Lucivero – dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta dalla Sig.ra C.M.F. c/ il Comune di Molfetta;

l'attrice assume che il giorno 09.04.2004, verso le ore 12,00 circa, percorrendo la locale Via dante, all'altezza del civico n. 49 nei pressi del Blues Caffè, a causa di una buca presente sul manto stradale a ridosso del marciapiede, cadeva al suolo riportando un "...*OMISSIS*", come poi diagnosticato dal locale nosocomio "...*OMISSIS*";

La citazione de qua è per l'udienza del **30 luglio 2005** per ivi, previa dichiarazione della responsabilità del Comune di Molfetta ex art. 2043 e 2051 c.c. in relazione al sinistro de quo, sentirlo condannare al risarcimento del danno in favore dell'istante nella misura di € 2.500,00, oltre danno da svalutazione monetaria e interessi legali dal sinistro sino al soddisfo, il tutto nel limite della competenza del Giudice adito, con espressa rinuncia al supero, oltre spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA e CAP come per legge;

Rilevato che la P.M. (nota del 21.07.2004), esperimento sopralluogo in Via Dante, specificatamente in corrispondenza del civico 49 (Blues Caffè) ha rilevato una piccola scrostatura dell'asfalto a ridosso del marciapiede, ricordando, con la medesima nota, che l'attraversamento della strada va effettuato secondo le regole del codice della strada, cioè sugli attraversamenti pedonali ove sono presenti e che, a pochi metri dal civico indicato come luogo della caduta, è presente un attraversamento pedonale privo di alcun dissesto, l'utilizzo del quale avrebbe potuto evitare la caduta;

Ciò premesso;

Ritenuto di costituirsi in giudizio per resistere alla citazione promossa dalla Sig.ra C.M.F, non ravvisandosi nel caso di specie alcuna responsabilità dell'Ente sia in punto di diritto avendo più volte la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (da ultimo sentenze n. 22592 del 01.12.2004, n. 3745 del 23.02.2005, 3<sup>^</sup> Sez. Civ.) ribadito che la P.A. è responsabile per i danni riportati dall'utente stradale solo se l'insidia non è visibile o almeno prevedibile, sia in punto di fatto atteso il rilievo mosso dalla P.M.;

Ritenuto, a tal fine, di affidare la rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Mauro Danilo Magarelli, da Molfetta;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

### **DETERMINA**

- 1) per le ragioni in narrativa, di costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta dalla Sig.ra C.M.F., meglio specificato in premessa, affidando, a tal fine, l'incarico di rappresentante e difensore del Comune di Molfetta all'Avv. Mauro Danilo Magarelli, con studio in Molfetta, alla Via Baccarini n. 45.
- 2) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.

- 3) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 4) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 5) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA  
IL SINDACO

---